

V. I «LIBRI IURIS PARTITI» DI OFILIO

1. Queste brevi note, che dedico a Theo Mayer-Maly, traggono spunto da un recente scritto di un altro mio caro amico, Bernardo Albanese, anch'egli come lui signorilmente alieno da quei toni scomposti che rendono, purtroppo, così imbarazzanti (e talvolta sgradevoli) certi nostri pur valenti colleghi nel discutere di diritto romano. Per non esser da meno di loro, o almeno per tentarlo, aprirò la nostra conversazione segnalando di mia iniziativa quello che essi, con cortese benevolenza, qualificerebbero un mio «*lapsus*».

Ecco di che si tratta. Nel mio contributo dal titolo *L'esigenza giurisprudenziale della sintesi* (facente parte della raccolta dedicata a *La codificazione del diritto dall'antico al moderno* [1998] 1 ss., ora anche in *APDR*. [2004] 188 ss.) mi sono occupato, tra l'altro, dell'apporto dato all'editto giurisdizionale del pretore da Aulo Ofilio, allievo di Servio Sulpicio Rufo. Divergendo in proposito dalle vedute, peraltro molto acute, di Giuseppe Falcone (*Ofilio e l'editto*, in *Labeo* 42 [1996] 101 ss.), ho trascritto la parte finale di un testo famoso, Pomp. *sing. enchir.* D. 1.2.2.44, sostituendo arbitrariamente il genitivo «*iuris*» al genitivo «*operis*». Così: «*is (Ofilius) fuit Caesari familiarissimus et libros de iure civili plurimos et qui omnem partem operis (err. iuris) fundarent reliquit, nam de legibus vicensimae primus conscribit: de iurisdictione idem edictum praetoris primus diligenter composuit, nam ante eum Servius duos libros ad Brutum perquam brevissimos ad edictum subscriptos reliquit*».

Come si spiega questa sostituzione di «*iuris*» a «*operis*»? A meno di non volermi prendere per un falsario e nel contempo, contraddittoriamente, per un inetto (inetto a causa dell'assoluta evidenza del presunto falso), non resta che pensare all'errore in cui può essere incorsa la persona che ha decodificato e trascritto il mio dire (il quale come avverte la nota iniziale, era stato registrato su nastro). Errore scusabile, direi, al quale ha fatto seguito l'errore meno scusabile commesso da me quando, qualche mese dopo, ho avuto tra le mani la decodificazione scritta del mio intervento orale ed ho omesso di controllare l'esatto tenore di D. 1.2.2.44. Errore, il mio, comunque non addirittura inescusabile perché, ecco il punto, la mia interpretazione di «*operis*» era ed è tuttora, nella lettura del passo pomponiano, equivalente a quella di «*iuris*».

In altri termini, io penso (o meglio, confermo di pensare) che il Pomponio del *liber singularis enchiridii* abbia voluto dire di Ofilio che egli «lasciò molteplici libri sul diritto vigente in Roma, allo scopo di consolidare (di rendere più chiaro e approfondito) ogni settore della materia».

2. Questo il motivo per cui sono costretto a chiamare in causa l'Albanese e il suo lucido scritto sui «*libri de iure civili*» di Ofilio (terzo di una serie di *Quattro brevi studi* pubblicati in *Labeo* 46 [2000] 345 ss., nella specie 362 ss.).

Nella sua nota lo studioso palermitano premette che D. 1.2.2 «non è scrittura originaria di Pomponio, ma rielaborazione ad opera di un epitomatore alquanto inesperto» (cfr. p. 363 nt. 5). Dopo di che sostiene tre cose: primo, che «*opus*» non significa, per il Pomponio di D. 1.2.2, «opera» nel senso di «sistema», di trattazione complessiva di tutto il *ius civile Romanorum*, ma ha «il significato, certo bizzarro, di 'scienza del diritto'» (cfr. p. 36); secondo, che «il *fundare* in D. 1.2.2.44 ha valore difficile ad intendersi, e che le parole *omnem partem operis* non sembrano avere senso nel

contesto» poiché «non si capisce bene che cosa mai possa significare l'*opus* le cui *partes* (tutte ...) avrebbero ricevuto ... base, fondamento ... dai libri *de iure civili plurimi* di Aulo Ofilio» (cfr. p. 365); terzo, che non persuade a sufficienza l'ipotesi, rapportata ad Ulp. D. 32.55.1, 4 e 7, che Ofilio abbia addirittura pubblicato un «*opus*» diviso in tre «*partes*» (precisamente, una «*de legibus*», una «*de iurisdictione*» ed una «*actionum*»), come ha invece ipotizzato Pietro Cerami (*Il sistema ofiliano*, in *La codificazione del diritto* cit. 83 ss., spec. 99 e 103).

Sulla premessa, che attiene ad una vecchia e tormentatissima questione, l'Albanese mi trova sostanzialmente d'accordo, nella misura di quanto ho scritto (e qui mi astengo dal ripetere) nella mia *Storia del diritto romano*¹² [1998] n. 227 sub «*b*») e con le precisazioni che si leggono nel mio articolo *Noterelle pomponiane* (oggi in *Pagine di diritto romano* 5 [1994] 312 ss.). In questo articolo (il quale è del lontano 1969, ma si rifà, mi si perdoni il puntiglio, a quanto già da me ipotizzato nell'ancor più lontano 1949, in *RIDA*. 2.2.403 s.), io ho congetturato con adeguata motivazione che la tesi «meno inattendibile» sia appunto quella del *liber singularis enchiridii* come «estratto» postclassico: estratto (visibilmente manipolato nella forma, ma complessivamente inalterato nella sostanza) dai *libri duo enchiridii*, i soli di cui fu autentico autore Pomponio.

Restano i tre punti poc'anzi sintetizzati. In ordine ad essi metto subito le carte in tavola. Pur pensandola diversamente dall'Albanese quanto al primo e quanto al secondo, io sono con lui pienamente (e forse a maggior ragione) consenziente, come si vedrà, quanto al terzo.

3. Cominciamo da «*opus*». Non vi è dubbio che il significato primario di questo termine sia quello di lavoro umano, ma bisogna anche tener presente che, per diffusissima metonimia, il vocabolo ha altresì senso di «risultato», di «prodotto» del lavoro stesso: dall'edificio al trattato scientifico, al parto poetico. Uno per tutti, cito appunto un poeta, Orazio (*serm.* 2.1.1-2), là dove questi ammette che vi sono alcuni suoi lettori cui sembra che nel primo libro delle satire egli sia stato troppo aspro ed abbia impresso alla satira una tensione eccessiva: «*Sunt quibus in satira videar nimis acer et ultra l legem tendere opus*».

Ora, venendo al Pomponio dell'*enchiridion*, i passi da esaminare sono due: non solo il già parzialmente trascritto paragrafo 44, ma anche il successivo paragrafo 46, nel quale si parla di Q. Elio Tuberone, allievo di Ofilio («*qui Ofilio operam dedit*»), e si dice di lui che «*doctissimus ... habitus est iuris publici et privati et complures utriusque operis libros reliquit*». Siccome i campi di esperienza di Tuberone furono il «*ius publicum et privatum*» è evidente che gli «*utriusque operis libri*» da lui scritti furono relativi ad ambedue i rami del diritto di Roma e che, in questo luogo, «*opus*» ha (o meglio, include in sé) il senso di «*ius*». Cioè non ha il significato «certo bizzarro» di scienza del diritto, ma altro non è che un sinonimo di diritto: di quel diritto, di quella «materia giuridica» che è il risultato, il prodotto, il costruito delle consuetudini e dei provvedimenti di governo posti in essere dagli uomini riuniti in società civile.

Se dall'esame del paragrafo 46 passiamo a quello del paragrafo 44, l'interpretazione di «*opus*», così come viene in mente in un primo momento, non sarebbe bizzarra come quella di «scienza del diritto». Non solo il Cerami, ma vari altri autori prima di lui hanno inteso il termine nel senso concreto di opera dell'ingegno, di trattato, identificandolo nei «*plurimi libri de iure civili*». Ma qui ha pieno fondamento il dub-

bio dell'Albanese (p. 365) quando dichiara che «non si capisce bene che cosa mai possa significare l'*opus* le cui *partes* ... avrebbero ricevuto base, fondamento (cfr. *fundamentum*) dai libri ... di Aulo Ofilio». Se i «*plurimi libri iuris civilis*» di costui «fondarono» un «*opus*», è presumibile che essi «fondarono» qualcosa di diverso da se stessi e che per «*opus*» Pomponio (o chi per lui) intese appunto il «*ius civile*». Ecco perché io interpreto qui, e sopra tutto qui, «*opus*» come «*ius civile*».

E non si dica che, ciò affermando, io caschi nell'eccesso di sostenere che i libri di Ofilio addirittura «posero le fondamenta» ad ogni settore del *ius civile*. Nulla di tutto questo. Solo che, come ho cercato di dimostrare nelle mie già citate noterelle pomponiane (pp. 315 ss.), «*fundare*» non equivale, almeno in D. 1.2.2, a porre le fondamenta, a creare, a dare assetto stabile ad una struttura, ma significa piuttosto (e meno impegnativamente) contribuire validamente a che la struttura sia salda e si rafforzi. È entro questi limiti che il precedente paragrafo 39 afferma che Publio Mucio, Bruto e Manilio «*fundaverunt ius civile*» (nel che sono lieto che l'Albanese si sia mostrato esplicitamente d'accordo in *BIDR.* 98-99 [1995-96] 25 nt. 1). Ed è entro questi limiti che va inteso il contributo di argomenti che i libri di Ofilio dettero al «*ius civile*».

4. Per concludere, se da un lato è probabile che i *libri iuris civilis* lasciati da Ofilio fossero dai posteri correntemente denominati anche «*libri partiti*» (così come si constata in Ulp. D. 32.55.1, 4 e 7), dall'altro lato è molto incerto (più ancora di quanto già ritiene l'Albanese) che i libri di Ofilio integrassero addirittura un trattato sistematico diviso nelle tre sezioni («*de legibus*», «*de iurisdictione*», «*actionum*») ipotizzate dal Cerami. Ai rilievi dell'Albanese, che in questa sede non sto a ribadire, bisogna infatti aggiungere che il testo di D. 1.2.2.44, se letto come io ho proposto di leggerlo, non autorizza l'audace congettura.

Questo soltanto mi premeva dire e pertanto non aggiungo altro. Anche le conversazioni tra amici, se protratte troppo a lungo, possono divenire noiose.